

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO FUSARI**  
 Via Cosseria 2, 20136 Milano (Mi)  
 Tel. 0258301625 – Fax 0258301625  
 e-mail: avv.marco.fusari@gmail.com

**CORTE D'APPELLO DI TRIESTE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

**CON ISTANZA**

**PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE**

**NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

per la signora **Laura Srednik** (C.F. SRDLRA68T54D014Q) nata a Cormons (GO) il 14 dicembre 1968, residente in Via Pradis 1, 34071 Cormons (GO), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Marco Fusari (codice fiscale: FSRMRC78L05F205W; PEC: marco.fusari@milano.pecavvocati.it; tel./fax: 02-58301625) del foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Via Cosseria 2 elegge domicilio, come da procura allegata al presente atto e asseverata come conforme all'originale *ex art.* 10 D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (**DOC. 34**), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC **marco.fusari@milano.pecavvocati.it**

- ricorrente appellante -

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*;

- resistente appellato, domiciliato *ex lege* presso **l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste**

-

**nei confronti di**

- tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia

- controinteressati -

\* \* \* \* \*

**PER LA TOTALE RIFORMA**



della **Sentenza n. 175/2024** resa dal Tribunale di Gorizia-sez. Lavoro, Giudice dott. Allieri, R.G. n. 442/2024, pubblicata in data **16 dicembre 2024**, non notificata

\* \* \* \* \*

## Indice generale ipertestuale

<a href="#">RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">MOTIVI DI APPELLO.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">1) Errata interpretazione della giurisprudenza in materia e mancata considerazione dell'equipollenza legale tra diploma di perito agrario e diploma di agrotecnico.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">    1.1 Le errate argomentazioni della sentenza del TAR Lazio n. 2838/2023 e, conseguentemente, della sentenza impugnata.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">        a) Equipollenza legale e non analogia.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">        b) Specificità del settore agrario.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">        c) Richiamo a un orientamento giurisprudenziale amministrativo isolato.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">    1.2 La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">    1.3 Mancata considerazione della ratio della normativa sui DPR 87 e 88/2010.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">2) Mancata applicazione del principio di equivalenza formativa e del favor participationis...10</a>	
<a href="#">    2.1 Principio di equivalenza formativa e favor participationis.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">    2.2 Mancata considerazione del quadro orario.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">3) Omessa considerazione dell'esperienza professionale della ricorrente e delle competenze acquisite nel percorso quinquennale.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">    3.1 Esperienza professionale consolidata.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">    3.2 Principio del "più contiene il meno".....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">4) Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">5) Errata valutazione della giurisprudenza consolidata favorevole all'equipollenza dei titoli..14</a>	
<a href="#">    5.1 Orientamento maggioritario favorevole.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">    5.2 La pronuncia del Consiglio di Stato quale precedente vincolante.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">6) RIASSUMENDO.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">CONCLUSIONI.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.).....</a>	<a href="#">19</a>

\* \* \* \* \*

### RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1) La signora Srednik fa parte del personale A.T.A. della scuola pubblica.
- 2) La signora Srednik ha chiesto l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA della provincia di Gorizia valide per lo scorso triennio (anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24), per il profilo professionale – tra gli altri – di “*collaboratore scolastico addetto alle Aziende Agrarie*” (**DOC. 2**).
- 3) A seguito della sua domanda, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie definitive del profilo in questione per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in virtù del titolo di accesso rappresentato dal diploma di maturità di “perito



agrarario” rilasciato al termine dell'anno scolastico 1988/89 dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli (**DOC. 3**).

- 4) In virtù di detto inserimento, la ricorrente stipulava con il Ministero convenuto i seguenti contratti di supplenza (**DOC. 4**):

- anno scolastico **2022/23** dal 14/09/2022 al 30/06/2024 e dal 01/07/2023 al 31/08/2023, orario pieno 36 ore settimanali, come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” presso l'Istituto Superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo;

- anno scolastico **2023/24** dal 11/09/2023 al 30/06/2024, orario pieno 36 ore settimanali, come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” presso l'Istituto Superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo.

- 5) Verso il termine dell'anno scolastico 2023/24, e precisamente con decreto del 9 maggio 2024 (**DOC. 5**), il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo, ritenendo erroneamente che l'odierna esponente fosse priva del titolo di accesso per la graduatoria di “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie”, depennava la ricorrente dalla suddetta graduatoria, risolveva immediatamente il contratto di supplenza della ricorrente per l'anno del 2023/24, e dichiarava tutti i servizi dalla stessa svolti negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati solo di fatto e non di diritto, ossia senza che gli stessi diano diritto a punteggio utile per le successive graduatorie.
- 6) Sempre il 9 maggio 2024 veniva inoltre emesso formale decreto di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato dell'anno scolastico 2023/24 (**DOC. 6**).
- 7) In occasione del successivo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA della provincia di Gorizia valide per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, la ricorrente ha nuovamente richiesto l'inserimento nelle suddette graduatorie anche per il profilo professionale di “Operatore dei servizi agrari” (profilo che nel triennio precedente era per l'appunto denominato “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie*”) (**DOC. 7**).
- 8) Anche in questa occasione, il titolo di accesso alla graduatoria fatto valere dalla ricorrente è il diploma di maturità di “*perito agrario*” rilasciato al termine dell'anno scolastico 1988/89 dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli.



- 9) La ricorrente è stata inizialmente inserita nelle nuove graduatorie provvisorie (**DOC. 8**) per poi essere depennata dalle graduatorie definitive in data 5 settembre 2024 (**DOC. 9**) con la seguente motivazione: “*Considerato che il titolo di accesso non risulta essere tra quelli annoverati dalle vigenti disposizioni di Legge (Tabelle titoli D.M. n. 89 del 21 maggio 2024), e tenuto conto del decreto di depennamento dell'ISIS Brignoli di Staranzano, si rimane in attesa del riconoscimento del titolo di studio da parte del Giudice del lavoro*” (**DOC. 10**).
- 10) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'11 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Gorizia (**DOC. 33**), l'odierna esponente ha richiesto: (i) l'accertamento del titolo di studio della ricorrente quale titolo valido per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” prima e di “*Operatore dei servizi agrari*” poi, previa disapplicazione dei provvedimenti che l'hanno esclusa dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il suddetto profilo a causa dell'asserita mancanza del titolo di accesso; (ii) il riconoscimento dei servizi prestati negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati sia di fatto che di diritto.
- 11) Il ricorso, assegnato al Giudice dott. Allieri con R.G. 442/2024, è stato ritualmente notificato alle Amministrazioni indicate, nonché, su ordine del Giudice contenuto nel decreto di fissazione di udienza, anche soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia e ai soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia avvenga mediante pubblicazione del ricorso sui siti internet istituzionali del MIM e dell'Ambito territoriale provinciale di Gorizia nell'area tematica rispettivamente dedicata.
- 12) Le amministrazioni convenute si sono ritualmente costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, mentre nessuno dei controinteressati si è costituito.
- 13) All'esito dell'udienza di discussione svoltasi il 16 dicembre 2024 a seguito di rinvio d'ufficio, il Tribunale di Gorizia ha rigettato il ricorso con **sentenza n. 175/2024**, (**DOC. 35**) aderendo sostanzialmente alla tesi del Ministero e ritenendo che il diploma di perito agrario “*non vanta un titolo equipollente a quelli richiesti dai d.m. n. 50 del*



2021 e n. 89 del 2024". Il Tribunale ha fatto propria la giurisprudenza del TAR Lazio (sent. n. 2838/2023) che aveva disatteso una tesi analoga a quella della ricorrente.

**14)** La sentenza impugnata merita di essere riformata sulla base dei seguenti

### **MOTIVI DI APPELLO**

\* \* \* \* \*

La signora Laura Srednik sostiene la validità del proprio titolo di studio (diploma di maturità di "perito agrario" rilasciato al termine dell'anno scolastico 1988/89 dall'Istituto Tecnico Agrario Statale "Paolino d'Aquileia" di Cividale del Friuli) come idoneo per l'accesso alle graduatorie di personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie, e, pertanto, sostiene altresì il suo diritto alla valutazione dei servizi svolti nel profilo in questione con il suddetto titolo di studio.

Il titolo in questione deve a nostro parere essere riconosciuto in ragione della corretta interpretazione della normativa applicabile e dei principi consolidati in materia di equivalenza formativa.

La sentenza impugnata si fonda su un'interpretazione eccessivamente restrittiva della normativa e su una lettura parziale e acritica della giurisprudenza, omettendo di considerare i principi consolidati in materia di equivalenza formativa, l'equipollenza legale espressamente sancita dalla normativa primaria e il quadro sistematico di riferimento.

Con il presente atto di appello, viene specificamente impugnato sia il dispositivo sia la motivazione della sentenza impugnata per le ragioni che seguono.

#### **1) Errata interpretazione della giurisprudenza in materia e mancata considerazione dell'equipollenza legale tra diploma di perito agrario e diploma di agrotecnico.**

Come si è già accennato nella parte in fatto, il Giudice di prime cure, nel rigettare il ricorso, ha di fatto rinviato integralmente alle motivazioni della sentenza del TAR Lazio (sent. n. 2838/2023), senza considerare che tale pronuncia presenta profili di criticità, e contrasta con un consolidato orientamento giurisprudenziale di segno opposto, culminato nelle pronunce del Consiglio di Stato n. 172/2016 e n. 5550/2017.

##### **1.1 Le errate argomentazioni della sentenza del TAR Lazio n. 2838/2023 e, conseguentemente, della sentenza impugnata.**

La sentenza impugnata condivide acriticamente l'assunto della pronuncia del TAR Lazio n. 2838/2023 secondo cui "*l'applicazione generalizzata della prospettazione di*



*parte dovrebbe comportare, per assurdo, che un medico sia anche qualificato come infermiere, oppure che un ingegnere possa essere ritenuto anche geometra".*

Tale ragionamento appare del tutto erroneo, superficiale, addirittura apodittico per le seguenti ragioni:

**a) Equipollenza legale e non analogia.**

Nel caso della ricorrente non si tratta di estendere arbitrariamente principi di equivalenza, ma di applicare una **equipollenza espressamente sancita dalla legge**.

L'equipollenza del diploma rilasciato dagli istituti tecnici (perito agrario) rispetto al diploma rilasciato dagli istituti professionali (agrotecnico, ora denominato "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane") è stabilita in particolare **fin dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754**, che al suo art. 3 così dispone: "*Al termine dei corsi (di Agrotecnico, ndr)..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari*".

**E' stato poi emanato il DPR 253/1970 applicativo della suddetta legge, la cui tabella H allegata sancisce la perfetta equipollenza tra i titoli di agrotecnico e perito agrario (DOC. 22 primo grado).**

Principio poi ribadito dall'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. Scuola), ora abrogato in quanto sostituito dal DPR 323/1998, che precisava: "*Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo*".

Il suddetto D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 all'art. 15, comma 8, recante "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425*", anch'esso ora quasi interamente abrogato in ragione dell'aggiornamento della normativa, confermava che "*Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo*".

Ci troviamo dunque proprio all'interno del perimetro tracciato dalla sentenza del TAR Lazio n. 2838/2023, secondo cui sono "**fatte salve le ristrette ipotesi in cui, in via normativa, sia dia atto della sussistenza di equipollenze tra diversi titoli di studio**".



**b) Specificità del settore agrario.**

A differenza degli esempi paradossali citati dal TAR Lazio (medico-infermiere, ingegnere-geometra), nel settore agrario esiste una continuità formativa consolidata.

Il diploma di agrotecnico si conseguiva originariamente dopo aver completato la qualifica triennale e aggiunto un biennio post-qualifica. **Il percorso del perito agrario, equipollente per legge a quello dell'agrotecnico, contiene e supera le competenze richieste per le qualifiche triennali.**

La sentenza impugnata, richiamando quella del TAR Lazio, afferma che l'equipollenza tra i due diplomi *“vanific[herebbe] così la specificità che ciascuno e diverso percorso di studio offre al fine di ottenere una determinata qualifica/titolo che resta, a prescindere dall'assimilabilità o, addirittura, dell'identità delle materie di studio, del tutto indipendente dalle altre”*.

Sul punto, è agevole replicare che **l'argomentazione del TAR Lazio si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto delle specificità dei singoli settori.**

Manca infatti totalmente la valutazione specifica circa il percorso di studio, che, come già documentalmente dimostrato nel primo grado di giudizio, nel caso dell'agrotecnico/perito agrario rientra maggiormente nella fattispecie del “più che contiene il meno”.

Sul punto si richiama la già prodotta [sentenza del Tribunale di Brescia del 31 ottobre 2023 n. 484 \(DOC. 32 primo grado\)](#), che ha chiarito come il diploma di perito agrario sia *“di livello superiore rispetto alla qualifica di operatore conseguibile con il solo triennio”* e come *“non può affermarsi che nel curriculum didattico afferente al primo siano carenti i profili tecnico – pratici che hanno indotto il legislatore ad individuare in tali qualifiche professionali i requisiti minimi per l'accesso alle suddette graduatorie”*.

**c) Richiamo a un orientamento giurisprudenziale amministrativo isolato.**

La sentenza impugnata da prevalenza a un orientamento giurisprudenziale amministrativo isolato e che contrasta alla normativa primaria che sancisce l'equipollenza. È infatti principio consolidato che l'equipollenza, quando è sancita per legge, opera senza limitazione di effetto (cfr. [Consiglio di Stato, parere n. 4335/2012, DOC. 24 primo grado](#)).

**1.2 La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.**

Il Consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa, ha inequivocabilmente stabilito la piena equipollenza tra i diplomi di perito agrario e di





agrotecnico con le sentenze n. 172 del 20 gennaio 2016 (**DOC. 27 primo grado**) e n. 5550 del 27 novembre 2017 (**DOC. 28 primo grado**).

In particolare, la sentenza n. 172/2016 ha affermato che *"tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario vi è una totale equiparazione (...) confermata anche dall'art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea (1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l'accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato"*.

La successiva sentenza n. 5550/2017 ha ribadito che *"i due diplomi sono assolutamente equipollenti e, pertanto, non sono possibili discriminazioni concorsuali in tal senso"* e che *"l'equipollenza dei titoli di studio non può essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale"*.

### **1.3 Mancata considerazione della ratio della normativa sui DPR 87 e 88/2010.**

La sentenza del TAR Lazio n. 2838/2023, integralmente richiamata dalla sentenza impugnata, omette di considerare che l'art. 2, comma 5, dei D.M. 50/2021 e 89/2024 contiene l'espresso richiamo ai DPR 87 e 88/2010 *"che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali"*. Tale inciso non può essere considerato meramente descrittivo, ma ha valore precettivo e impone di riconoscere l'idoneità dei diplomi quinquennali equipollenti.

Come chiarito dal **Tribunale di Lodi con sentenza del 18 marzo 2019 n. 10/2019**, *"l'Amministrazione nel disciplinare i titoli di studio di accesso alle graduatorie abbia inteso affermare che per gli addetti alle aziende agrarie il titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie sia il diploma di qualifica professionale oppure, tenuto conto dei dpr 87 e 88\2010, i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, e dunque il diploma di agrotecnico, che per legge è equipollente a quello di perito agrario, posseduto dal ricorrente"*.

In particolare, il **DPR 87/2010 (DOC. 19 primo grado)** prevede che:

- art. 2, comma 2: *"I percorsi degli istituti professionali hanno **durata quinquennale** e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore ...."*;

- art 3: *"I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai **seguenti indirizzi: a) Servizi per l'agricoltura e lo***





**sviluppo rurale (B1); b) Servizi socio-sanitari (B2); c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B3); d) Servizi commerciali (B4)”;**

- art. 5: “1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri: (...) b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi; d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c) (...) 2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti; b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche”.

- L'Allegato B al DPR 87/2010 contiene il quadro orario del percorso **“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”**.

- L'Allegato D al DPR 87/2010 contiene la tabella delle confluenze riportando come vecchio ordinamento il diploma quinquennale di **“agrotecnico”** e come denominazione di nuovo ordinamento il diploma quinquennale di **“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale” (DOC. 17 primo grado)**.

Una successiva riforma è stata attuata con il d. lgs. 61/2017 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” **(DOC. 21 primo grado)**.



Con l'art. 2 del d. lgs. 61/2017 si è **ribadito che le qualifiche triennali non possono più essere rilasciate né dagli istituti tecnici né dagli istituti professionali**, ma solo da istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province.

L'art. 3 del d. lgs. 61/2017 elenca tutte le nuove denominazione degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, affermando che *“Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto”*.

Nell'allegato C al d. lgs. 61/2017, vi è infatti la **tabella di confluenza** tra le denominazioni degli indirizzi di studio previsti dal DPR 87/2010 e le denominazioni degli indirizzi di studio previsti dal d. lgs. 61/2017: **“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”** confluisce nella nuova denominazione *“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”*.

In pratica, vi è un nuovo cambio di nome: il vecchio diploma quinquennale di agrotecnico (che assorbiva la qualifica triennale), ha assunto dal 2010 la denominazione di *“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”*, e successivamente ha assunto la denominazione di diploma in *“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”*.

**Nel sistema di istruzione statale, dunque, a partire dal 2010 l'unico titolo che corrisponde e assorbe le suddette qualifiche è il vecchio di diploma di agrotecnico rilasciato dagli Istituti Professionali**, titolo che si consegue all'esito di un percorso quinquennale e che originariamente – come si è già detto – si conseguiva **DOPO** avere ottenuto la qualifica triennale e **DOPO** un ulteriore biennio di studi.

**Poi – come si è esposto – il diploma di agrotecnico è stato ridenominato diploma in “Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale” e non prevede più la previa qualifica triennale.**

\* \* \* \* \*

## **2) Mancata applicazione del principio di equivalenza formativa e del *favor participationis*.**

Il Giudice di prime cure ha violato il principio di ragionevolezza e i canoni di equivalenza formativa consolidati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.



## 2.1 Principio di equivalenza formativa e *favor participationis*.

È giurisprudenza consolidata quella per cui, nell'interpretazione dei requisiti di accesso ai pubblici concorsi, deve applicarsi il principio di equivalenza formativa, secondo cui titoli diversi ma sostanzialmente equivalenti dal punto di vista delle competenze acquisite devono essere considerati idonei (*favor participationis*).

Nel caso specifico, il percorso formativo del perito agrario comprende e supera quello delle qualifiche triennali richieste, essendo un titolo quinquennale che originariamente inglobava la formazione triennale.

La sentenza del **Tribunale di Lecce del 9 gennaio 2018 n. 5/2018** ha chiarito che il diploma di qualifica professionale deve essere interpretato "*secondo un elementare criterio logico e di comune buon senso, prima ancora che in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, come requisito minimo per l'accesso al concorso in parola, sicché a maggior ragione risulterà titolo idoneo un diploma professionale di livello superiore, quale quello di perito agrario*".

## 2.2 Mancata considerazione del quadro orario.

Il Tribunale ha ommesso di considerare che il quadro orario del percorso di perito agrario comprende tutte le materie caratterizzanti presenti nelle qualifiche triennali richieste, oltre a competenze aggiuntive acquisite nel biennio post-qualifica (DOC. 29, 30, 31).

I tre diplomi di qualifica professionale descritti dal D.M. 50/2021 (quattro per il D.M. 89/2024) erano rilasciati dagli istituti professionali sulla base di un percorso triennale, all'esito del quale lo studente poteva decidere di fermarsi avendo acquisito la semplice qualifica, oppure proseguire con il biennio successivo ottenendo – dopo avere sostenuto l'esame di maturità – il diploma quinquennale di agrotecnico (circostanza pacifica in causa in quanto mai contestata).

Il diploma di maturità di agrotecnico (che poi è stato ridenominato “servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale” dall'Allegato D al DPR 87/2010: **DOC. 17 primo grado**) assorbiva dunque la qualifica triennale, essendo necessariamente qualcosa in più.

E ciò è circostanza assolutamente notoria, in relazione alla quale in primo grado è stato depositato il Piano dell'Offerta Formativa di un Istituto Professionale risalente al 2004 (**DOC. 18 primo grado**), cioè al periodo in cui venivano ancora rilasciati gli attestati di qualifica triennale da parte degli Istituti Professionali.



Trattasi dell'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO AGRICOLTURA E L'AMBIENTE-SEDI ASSOCIATE DI SAN CATALDO E MAZZARINO, il cui POF, alle pagine 41 e seguenti, ribadisce che *“Il quinquennio degli Istituti superiori professionali è diviso in un biennio (classi 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>), un monoennio di qualifica (classe 3<sup>a</sup>) e in un biennio post-qualifica (classi 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>). La 3<sup>a</sup> classe rappresenta una fase intermedia e conclusiva al tempo stesso del corso di studi infatti gli alunni a chiusura anno scolastico sostengono un breve esame con gli stessi insegnanti della classe e conseguono una qualifica, utile per i ragazzi che non intendono proseguire e aggiuntiva per quelli che proseguono il corso di studi nella classe 4<sup>a</sup> (...). A conclusione del 5<sup>a</sup> anno gli alunni sostengono l'esame di stato che permette loro di conseguire il diploma di maturità”*.

A pag. 45 del POF, si ribadisce che *“Il biennio post-qualifica chiude gli studi secondari superiori, conferendo il diploma di AGROTECNICO”*.

A pag. 42 del POF, si espongono gli sbocchi occupazionali per gli studenti dell'Istituto Professionale, distinguendo tra coloro che si fermano alla qualifica triennale (che nel caso specifico è quella di operatore agroambientale), e coloro che superano anche il biennio post-qualifica ottenendo il diploma di maturità di agrotecnico:

#### **Qualifica (3 Anni) di operatore agroambientale:**

- intervenire sia nei processi produttivi tesi a realizzare una agricoltura sostenibile, sia nella identificazione di situazioni ambientali precarie, operando in maniera aggiornata e contribuendo al rilevamento delle necessità per la salvaguardia degli ambienti rurali;
- attivare rapporti con i servizi di tutela ambientale ed interscambi necessari per l'attività gestionale;
- collaborare nelle esecuzioni di interventi tesi a risanare situazioni di degrado e ad impedire l'acuirsi di squilibri agro-ambientali;
- collaborare con enti, organizzazioni ed organismi associativi allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti anche attraverso forme di integrazione, mediante le quali vengano posti in risalto i problemi della qualità dei prodotti e le modalità per la loro tutela.

#### **Diploma di maturità di agrotecnico (5 Anni):**

- iscrizione a tutte le facoltà universitarie;
- diploma valido in tutti i Paesi della Comunità Europea;
- attivare gestioni aziendali;



- fornire assistenza tecnico-economica e tributaria alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore;
- riassumere le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari interpretandone le tendenze e, quindi, gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali;
- collegare la produzione con il mercato indirizzando le attività produttive verso la completa integrazione con l'organizzazione della distribuzione e dei consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali.

**In definitiva, il diploma di agrotecnico rilasciato dagli istituti professionali al termine del biennio post-qualifica conteneva tutte le competenze della qualifica triennale aggiungendone di ulteriori; in altre parole, il diploma di agrotecnico (equipollente per legge a quello di perito agrario) assorbiva la qualifica triennale quale titolo superiore ed equipollente.**

E sul punto, nessuno potrebbe allora affermare che, nei casi in cui viene richiesta una qualifica triennale, sia corretto non consentire l'accesso alla graduatoria di cui è causa a chi abbia conseguito un titolo superiore ed equipollente a quello richiesto dalla norma.

\* \* \* \* \*

### **3) Omessa considerazione dell'esperienza professionale della ricorrente e delle competenze acquisite nel percorso quinquennale.**

La sentenza impugnata omette completamente di valutare l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore, nonché la specificità del percorso formativo quinquennale.

#### **3.1 Esperienza professionale consolidata.**

La ricorrente ha prestato servizio per due anni come collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie, dimostrando concretamente di possedere le competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni. Questa circostanza fattuale non può essere ignorata nella valutazione dell'idoneità del titolo.

Il fatto che la ricorrente abbia svolto efficacemente le mansioni per diversi anni scolastici dimostra inequivocabilmente l'adeguatezza del suo percorso formativo e delle competenze acquisite.

#### **3.2 Principio del "più contiene il meno".**

Il principio generale secondo cui "il più contiene il meno" trova applicazione anche nel settore dei titoli di studio, non potendosi escludere chi possiede qualificazioni superiori quando la norma richiede qualificazioni di livello inferiore.



Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 19 dicembre 2022 n. 309/2022, ha precisato che *"il titolo di studio posseduto dal ricorrente è superiore rispetto ai titoli richiesti per l'inserimento in graduatoria di addetto alle aziende agrarie di cui si discute, in quanto conseguibili al termine del biennio successivo al triennio necessario per ottenere la qualifica di operatore agroambientale, agroturistico o agroindustriale"*.

#### **4) Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.**

La sentenza impugnata determina una violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento tra candidati in possesso di titoli equivalenti.

L'esclusione della ricorrente, in possesso di titolo equipollente per legge a quello di agrotecnico (che a sua volta assorbiva le qualifiche triennali), determina una discriminazione irragionevole rispetto a chi abbia conseguito formalmente il diploma di agrotecnico.

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 28 ottobre 2021 n. 300/2021, ha chiarito che *"non può, pertanto, mettersi seriamente in dubbio che le competenze dell'operatore agricolo siano ricomprese nelle competenze del perito agrario, rispetto alla comune dedizione ad attività inerenti alle colture ed all'allevamento di animali, così che non sussistono ostacoli all'accesso alla graduatorie del profilo CR per quanti, come l'odierna appellata, siano in possesso del titolo di valenza superiore ed assorbente rispetto al titolo espressamente menzionato dal CCNL di Comparto"*.

#### **5) Errata valutazione della giurisprudenza consolidata favorevole all'equipollenza dei titoli.**

La sentenza impugnata dà atto dell'esistenza di *"precedenti giurisprudenziali di segno opposto"* ma non ne valuta adeguatamente la portata e la consistenza.

Le sentenze favorevoli forniscono argomentazioni dettagliate e convincenti, basate sull'analisi sistematica della normativa e sui principi generali dell'ordinamento, a differenza dell'isolato orientamento del TAR Lazio che si basa su considerazioni apodittiche e superficiali.

##### **5.1 Orientamento maggioritario favorevole.**

Contrariamente a quanto lascia intendere la sentenza impugnata, l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario è favorevole al riconoscimento dell'equipollenza. Si richiamano, tra le altre ([DOC. 32 primo grado](#)):



- **Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 172 del 20 gennaio 2016:** *"tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario vi è una totale equiparazione"*;
- **Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 5550 del 27 novembre 2017:** conferma della piena equipollenza tra i diplomi;
- **Tribunale di Lecce, sent. n. 5/2018:** riconoscimento dell'equipollenza per l'accesso alle graduatorie;
- **Tribunale di Lodi, sent. n. 10/2019:** applicazione del principio di equipollenza alle graduatorie ATA;
- **Corte d'Appello di Ancona, sent. n. 300/2021:** riconoscimento dell'idoneità del diploma superiore;
- **Tribunale di Brescia, sent. n. 484/2023:** conferma della superiorità del diploma quinquennale;
- **Tribunale di Lanciano, sent. n. 309/2022:** riconoscimento del titolo superiore assorbente;
- **Tribunale di Rovigo, sent. n. 214/2018:** applicazione del principio di equipollenza;
- **Ordinanza Tribunale di Cagliari del 23 novembre 2021:** piena equipollenza tra i diplomi.

## 5.2 La pronuncia del Consiglio di Stato quale precedente vincolante.

Particolarmente significativo è il parere del Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012, che ha espressamente stabilito la legittimità del riconoscimento dell'equipollenza tra i titoli di perito agrario e agrotecnico, evidenziando che *"l'equipollenza, quando è sancita per legge, opera senza limitazione di effetto"*.

\* \* \* \* \*

## 6) RIASSUMENDO.

Da tutto quanto finora esposto, se ne ricava riassuntivamente che:

- le qualifiche triennali richieste dal D.M. 50/2021 e dal D.M. 89/2024 avevano come titolo “assorbente” il diploma quinquennale di “agrotecnico”, titolo superiore che poteva essere ottenuto dopo un altro biennio di studi;
- prima con i DPR 87 e 88 del 2010, poi con il d. lgs 61/2017, i diplomi di qualifica professionale statali sono stati sostituiti con i relativi diplomi di maturità quinquennali degli istituti tecnici e professionali;





- in particolare, i diplomi di qualifica triennale di cui è causa sono stati sostituiti dal **diploma quinquennale di agrotecnico**, che è stato poi ridenominato diploma in “*Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale*”;

- tali diplomi sono **equipollenti**, per legge, al diploma di perito agrario posseduto dal ricorrente;

- il riferimento contenuto nel D.M. 50/2021 e nel D.M. 89/2024 alle qualifiche triennali – come denominate nei suddetti Decreti Ministeriali – **è ormai inattuale**;

- ciò è reso ancora più evidente dall'inciso – contenuto nell'art. 2 comma 5 del D.M. 50/2021 e del D.M. 89/2024 – secondo cui i titoli di accesso sono le qualifiche triennali **MA “tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali”**;

- l'inciso in questione esiste, e non si può fare finta che esso sia stato inserito a caso. Pertanto, dovendo necessariamente attribuirgli un significato che permetta di coordinare le disposizioni, l'inciso non può che significare che: **le qualifiche triennali rimangono valide come titolo di accesso; dopo il DPR 87 e il DPR 88 del 2010, il titolo di accesso è rappresentato ANCHE dal diploma di maturità di “perito agrario”**.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, argomentato e dedotto, l'appellante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che venga fissata l'udienza di discussione e rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l’adita Corte d’Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, reformare integralmente la **Sentenza n. 175/2024** resa dal Tribunale di Gorizia-sez. Lavoro, Giudice dott. Allieri, R.G. n. 442/2024, pubblicata in data **16 dicembre 2024**, non notificata, e, conseguentemente:

#### nel merito:

(a) previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA di terza fascia della provincia di Gorizia valide per il triennio **2021/24** come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” e per il triennio **2024/27** come “Operatore dei servizi agrari”, e conseguentemente **ordinare e condannare** i resistenti, in solido o ciascuno secondo quanto di competenza, a **reinserire** la ricorrente nelle nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA di terza fascia della provincia di Gorizia valide per il triennio **2021/24** come



“Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie”, e a **inserire** la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA di terza fascia della provincia di Gorizia valide per il triennio **2024/27** come “Operatore dei servizi agrari”;

**(b) accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'integrale valutazione dei servizi svolti negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati sia di fatto che di diritto; conseguentemente, **ordinare e condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a emanare tutti gli atti necessari alla valutazione di detti servizi;

**in ogni caso:**

- con vittoria di spese (**contributo unificato € 388,50**) e competenze di entrambi i gradi di giudizio, spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrenze, **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

\*\*\*\*\*

**Si allegano in copia, con riserva di esibire gli originali:**

**A) DOCUMENTI PRODOTTI NEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DELL'APPELLANTE:**

- 1) procura primo grado;
- 2) domanda di inserimento per le graduatorie ATA di terza fascia 2021/24;
- 3) diploma di maturità di perito agrario della ricorrente;
- 4) cartella compressa contenente i contratti a tempo determinato a.s. 2022/23 e 2023/24;
- 5) provvedimento di esclusione dalla graduatoria 2021/24;
- 6) provvedimento di risoluzione anticipata del contratto;
- 7) domanda di inserimento per le graduatorie ATA di terza fascia 2024/27;
- 8) graduatorie provvisorie triennio 2024/27 provincia di Gorizia;
- 9) graduatorie definitive triennio 2024/27 provincia di Gorizia;
- 10) provvedimento di esclusione dalla graduatoria 2024/27;
- 11) sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 275/2021;
- 12) sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 363/2022;
- 13) contratto ultima sede di servizio;
- 14) Regolamento supplenze personale ATA;
- 15) Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021;
- 16) Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024;



- 17) [Allegato D\) al DPR 88/2010;](#)
- 18) [POF 2004 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco”;](#)
- 19) [DPR 87/2010;](#)
- 20) [DPR 88/2010;](#)
- 21) [d. lgs. 61/2017;](#)
- 22) [tabella H allegata al DPR 253/1970;](#)
- 23) [parere Antitrust AS614 del 16 settembre 2009;](#)
- 24) [parere Consiglio di Stato n. 4335 del 24.10.2012;](#)
- 25) [Nota MIUR 16 giugno 2015 prot. n. 17653;](#)
- 26) [circolare Collegio Agrotecnici 2455-2015;](#)
- 27) [sentenza Consiglio di Stato n. 172/2016;](#)
- 28) [sentenza Consiglio di Stato n. 5550/2017;](#)
- 29) [tabella insegnamenti Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli;](#)
- 30) [quadro materie qualifiche triennali estratto dal sito del Ministero dell'Istruzione;](#)
- 31) [tabella di confronto qualifiche triennali-istituto tecnico;](#)
- 32) [cartella compressa contenente la giurisprudenza di merito.](#)

**B) ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DELL'APPELLANTE:**

- 33) [ricorso primo grado di giudizio estratto dal fascicolo digitale con attestazione di conformità;](#)

**C) PER IL GRADO DI APPELLO:**

- 34) [procura per il grado di appello;](#)
- 35) [sentenza impugnata estratta dal fascicolo digitale con attestazione di conformità.](#)

\*

Il sottoscritto procuratore dichiara ai sensi dell'art. 9/14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche, che la presente causa ha valore indeterminabile e che il contributo unificato viene versato nella misura di € 388,50.

\*

**Si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, che il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti**



allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

\*

Milano-Trieste, 13 giugno 2025

Avv. Marco Fusari

\* \* \* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151  
C.P.C.)**

Ecc.ma Corte d'Appello, premesso

A) che, sulla base dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti;

B) che nel caso specifico può pertanto configurarsi un litisconsorzio con: - tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia; - tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia;

C) che la notifica del ricorso in appello nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile o particolarmente difficile in ragione del numero dei destinatari;

D) che ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 69 del 2009, «*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*»;

E) che, in ossequio a tale disposizione, il D.M. 50/2021 e il D.M. 89/2024, che vengono a rilievo nella presente causa, sono stati pubblicati sul sito internet del MIM, degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche (art. 4 dei suddetti decreti);

F) che la pubblicazione sui siti internet del Ministero convenuto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia e dell'Ambito Territoriale di Gorizia costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari



della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi – in concreto – più frequente, immediata ed agevole rispetto a quella della Gazzetta ufficiale; tutto ciò premesso, l'odierna appellante

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA**

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia, **attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia e dell'Ambito Territoriale di Gorizia, del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza.**

Milano-Trieste, 12 giugno 2025

Avv. Marco Fusari

